



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17/10/2020

L'anno 2020, il giorno 17, del mese di Ottobre, alle ore 10.30, presso via Monsignor Budroni, Sassari (SS) , con collegamento in video conferenza, per il rispetto del nuovo d.p.c.m. del 15/10/2020, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Musicale Dolci Accenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Calogero Sportato , verbalizza la Sig.ra Antonella Manca

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale di via M. Budroni 10 il giorno 10/10/2020 contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e che sono presenti n° 18 soci su n°23 iscritti, nelle persone di:

Calogero Sportato
Daniele Cernuto
Salvatore Sportato
Salvatore Manca
Marco Cesare Fenu
Antonella Manca
Gaspere Sportato
Anna Maria Manca
Andrea Biosa
Laura Murineddu
Sara Sanna
Giada Lombardi
Matteo Corona
Luigi Camedda
Chiara Enna
Luigi Sotgiu
Antonio Fresi

Serena Vargiu

Gabriele Dal Santo

dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale secondo il d.lgs 117/2017
2. Variazione denominazione
3. Composizione del nuovo Organo di Amministrazione
4. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale a norma della legge del terzo settore d.lgs 117/2017. Infatti, è fatto obbligo a tutte le associazioni che vogliono iscriversi nell'albo del terzo settore, procedere all'adeguamento degli statuti in essere, per conformarsi alla nuova disciplina.

Successivamente il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 22 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della discussione dei n. 22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Al secondo punto dell'ordine del giorno il presidente illustra la necessita di variare la denominazione dell'Associazione per adeguarle alle disposizioni del d.lgs 117/2017, dopo breve discussione, viene approvata la variazione della denominazione dell'Associazione, così come richiesto dal d.lgs n.117/17 che verrà modificato in "Associazione Promozione Sociale Musicale dolci Accenti" con acronimo APS Musicale Dolci Accenti".



Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della d.lgs 117/17.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

In riferimento al punto 3, il Presidente illustra la necessità di nominare un nuovo Organo di Amministrazione, dopo adeguata valutazione viene approvata la nuova composizione, così come segue:

- 1) Calogero Sportato
- 2) Daniele cernuto
- 3) Salvatore Sportato
- 4) Marco Cesare Fenu
- 5) Antonella Manca

I predetti componenti dichiarano di accettare la carica.


Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



.....


Il Presidente



.....

REGISTRATO A SASSARI

30/10/2022 bol. n. 1843 Serie 3
Esatte Euro ~~ESENTE~~ XX

Firma su delega
del Direttore ad interim






1932

Faint, illegible text, possibly a signature or a list of names, located in the lower central part of the page.

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
Musicale Dolci Accenti

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Culturale e Musicale Dolci Accenti, sorta il 23/07/2004, si riunisce in data odierna per la variazione dello Statuto e della denominazione ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia. L'associazione viene denominata d'ora in avanti "Dolci Accenti APS", con sede in Sassari, Monsignor Budroni 10, con distaccamenti con delega in Vicenza (VI) in Via Borgo Casale n. 46 e in Caltanissetta (CL) in Via Filippo Turati n.10.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

Educazione/formazione:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d).

Cultura:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato (lettera i).
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (lettera J).

Turismo:

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione Dolci Accenti APS è costituita con la specifica finalità di studiare, approfondire e divulgare la disciplina musicale in genere.

In particolare l'associazione intende farsi promotrice, nei confronti dei propri soci delle seguenti attività:

- studiare, approfondire e divulgare la musica antica nazionale ed internazionale del periodo che va dall'età medioevale all'età barocca attraverso studi e ricerche sulle fonti musicali ed anche sulla letteratura e la storia dei periodi sopra indicati;
- promuovere ed organizzare momenti di ricerca, indagine ed approfondimento relativi alle diverse discipline, dell'arte, della scienza, della cultura, dello spettacolo, complementari alla disciplina musicale;
- organizzare e gestire concerti, incisioni discografiche, dibattiti, convegni, mostre, spettacoli e manifestazioni culturali in genere, sia in Italia che all'estero;
- organizzare e gestire corsi di formazione culturale professionale, master class, corsi di perfezionamento e quanto altro utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei soci;
- organizzare attività turistiche con finalità culturali;
- l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra i quali l'attuazione di iniziative socioeducative e culturali.
- promuovere attività editoriali e giornalistiche;
- organizzare attività promozionali a favore dell'espressione artistica dei soci;
- promuovere attività che favoriscono l'interscambio delle culture fra i diversi paesi e popoli;
- organizzare viaggi di studio in Italia ed all'estero per attività di formazione permanente;
- erogazione di borse di studio;
- collaborare con Istituzioni, Enti, aziende private e Consorzi e con altre associazioni.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017



Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Essa potrà organizzare iniziative, servizi, viaggi, attività culturali e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e partecipazione dei Soci;

L'associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti.

Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, di affiliare all'ente di promozione sociale a cui deciderà di iscriversi, tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi, in presenza delle regolari autorizzazioni amministrative, sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

Sempre per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà vendere beni di modico valore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, magliette e gadgets.

Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte le realtà nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti enti a cui deciderà di affiliarsi nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.



L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Amministrazione e qualora eletto dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. La richiesta di accesso alla documentazione può essere indirizzata a qualsiasi Consigliere.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dall'Organo di Amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, l'Organo di Amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.



ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di Amministrazione; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

L'Organo di Amministrazione deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 QUALITA' DI VOLONTARIO

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il direttore artistico.
- 4) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.
- 6) Organo di revisione, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.



Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una (n.1) delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e degli eventuali Organi di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Organo di Amministrazione eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento,

trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.11 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell' Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, esso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere della carica dell'intero Organo, nell'impossibilità di attuare detta modalità l'Organo di Amministrazione può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Direttore Artistico il Vice-Presidente e il Segretario.

All' Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci
L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le riunioni del Organo di Amministrazione possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Organo di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 4 anni ed è rieleggibile.

Si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni culturali in genere, nell'ambito delle linee preventivamente deliberate dall'organo di Amministrazione e può assumere la carica di Direttore Artistico.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.13 IL DIRETTORE ARTISTICO

Eletto dall'organo di amministrazione al suo interno. Ha il compito di proporre le linee guida artistiche da assumere durante gli anni del suo mandato e fissa gli argomenti di ricerca e promozione dell'associazione stessa e le iniziative da intraprendere per la divulgazione dei propri obiettivi statutari.

ART.14 IL SEGRETARIO

Affianca il Presidente nell'organizzazione culturale ordinaria e straordinaria dell'associazione. Redige il verbale delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, tiene aggiornata la lista dei soci, è custode di tutti i verbali dell'associazione e ne registra ogni atto.

ART.15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso all'Organo di Amministrazione e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.16 ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale



- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.17 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile non obbligatoriamente iscritto al relativo registro.

ART. 18 DIVIETO DI DISTRIBUIRE GLI UTILI E OBBLIGO UTILIZZO PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 20 ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.21 SCIoglimento


In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART.22 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Mancini

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.